

**Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni
"MONTEDORO"**

Comune di Sannicandro di Bari

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI L00827390725202600002 - CUP I77H26000500004 – CIG XXXXXXXX

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Sannicandro di Bari per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderbeg - 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736
- 2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE:** Determinazione del Responsabile del Settore 3 – Lavori Pubblici del Comune di Sannicandro di Bari n. 983 del 26-10-2026.
- 3. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:** Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.36/2023 è l'Ing. Angela Ilaria CAPUTO
- 4. PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 6. LOTTI, LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI.**

Lotti: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto dell'art. 3, lett. s) dell'allegato I.1, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto.

Luogo di esecuzione: Comune di Sannicandro di Bari (BA)

Oggetto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali del Comune di Sannicandro di Bari come individuate nel Progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9-7-2026, n. 159.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal CSA contenuto negli elaborati del progetto esecutivo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Importo dell'appalto:

Descrizione	TOTALE (L)
A.1 Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta (L)	€ 466.568,07
di cui Costo del personale (CP) – € 51.324,05	
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.039,48

A) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A.1+A.2)	€ 470.607,55
---	---------------------

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ed IVA esclusa, ammonta ad € 470.607,55.

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 4.039,48

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 466.568,07 e lo stesso comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 51.324,05 calcolati come precisato nell'elaborato del progetto denominato "Stima incidenza della manodopera".

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 470 607,55	II (fino ad € 516.000,00)	100,00

7. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:
CCNL Edilizia e affini.

Gli operatori economici che occupano un numero superiore a 50 dipendenti, tenuti ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello già eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione

che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i **Criteri Ambientali Minimi** applicabili alla procedura in argomento sono individuati dal D.M. 05/08/2024, entrato in vigore il 21 dicembre 2024, successivamente modificato con DM. 11/09/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/09/2025 e in vigore dal 24/09/2025) denominati "CAM Strade".

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara telematica è visionabile sul sito internet: <https://montedoro.traspare.com>.

L'accesso all'intera documentazione relativa al progetto esecutivo è illimitato e liberamente consultabile e scaricabile all'indirizzo sopra richiamato.

La procedura verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma TRASPARE della CUC Montedoro. Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica. Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione.

9. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

10. TERMINE ESECUZIONE:

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **90 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

11. DOCUMENTAZIONE:

- a) bando-disciplinare di gara;
- b) progetto esecutivo dell'intervento;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) modello dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di ordine generale e speciale;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- g) modello offerta economica;

La documentazione di gara telematica è visionabile sul sito internet:

<https://montedoro.trasparenza.com>. L'accesso all'intera documentazione relativa al progetto esecutivo è illimitato e liberamente consultabile e scaricabile all'indirizzo sopra richiamato.

- 12. CAUZIONE:** L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, costituita con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite. La garanzia deve essere corredata dall'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, ove richiesto dalla normativa applicabile. La garanzia e l'eventuale impegno del garante devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché produrre le ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato speciale d'appalto.

13. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO:

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio autonomo comunale.

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- A. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici che partecipano in forma raggruppata indicano, in sede di offerta, le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento, nel rispetto

dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e della disciplina in materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici.

- B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi, i concorrenti per i quali:
- sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal comportamento specifico del Comune di Sannicandro di Bari, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

Gli operatori economici devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di ordine generale di seguito indicati. Essi non devono

incorrere nei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle cause di interdizione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), del D.lgs. n. 36/2023, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi, i concorrenti per i quali:

1. sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
2. sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Requisiti di ordine speciale:

Gli operatori economici devono essere in possesso alla data di scadenza del termine pre la presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023:

- essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società di Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 5 e seg. dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in corso di validità, regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA	IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente/Scorporabile
OG3	€ 470.607,55	Class. II	Prevalente

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio nonché, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, da quelle indicate come esecutrici e dall'organo comune, ove l'aggregazione abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023 (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), l'iscrizione camerale dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle singole imprese consorziate che eseguiranno l'appalto.

Raggruppamenti, aggregazioni di imprese in rete e consorzi ordinari. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I raggruppamenti, le aggregazioni di imprese in rete e i consorzi ordinari sono ammessi alla gara ove abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Imprese cooptate. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) è consentita la dimostrazione dei requisiti di qualificazione attraverso l'attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate.

Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti precedenti e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.

a) Modalità di presentazione della documentazione

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato manuale operativo gara telematica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

b) Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di

esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18 CONTENUTO DELLA “BUSTA AMMINISTRATIVA”

Nella “busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

l) Domanda di partecipazione, in bollo, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

In entrambi i casi l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo gara telematica, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

II) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, circa il **possesso dei requisiti generali e speciali**, nonché **dell'attestazione di qualificazione** ovvero **attestazione di qualificazione in copia autentica** (*anche mediante copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso*) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (*o copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi*), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023. Fermo l'obbligo di rendere la prescritta dichiarazione, gli O.E. potranno caricare copia dell'attestazione SOA sul proprio FVOE.

III) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara o per migliorare l'offerta, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti, le dotazioni tecniche, le risorse umane e strumentali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- f) DGUE impresa ausiliaria in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

IV) Ricevuta del versamento della somma di Euro € 33,00 a favore dell'A.N.A.C. da effettuarsi secondo le modalità di cui alla Delibera numero 610 del 19/12/2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. In alternativa l'OE potrà caricare sul FVOE la ricevuta di avvenuto versamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema ovvero la relativa ricevuta non sia stata caricata sul FVOE dall'O.E., la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

V) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità..

VI) DGUE in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

VII) [Eventuale] Dichiarazione sostitutiva in ordine all'equivalenza del CCNL applicato se diverso da quello individuato dalla Stazione appaltante.

19 CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA”

Nella “busta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

L’offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Elaborati tecnici funzionali a descrivere le migliorie proposte;
- Copia delle certificazioni eventualmente possedute per cui è prevista l’attribuzione del punteggio premiale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo.

Le offerte proposte dovranno comprendere tutti gli oneri posti a carico dell’appaltatore per la realizzazione dell’opera e non dovranno essere tali da dover richiedere ulteriori autorizzazioni rispetto a quelle già acquisite sul progetto esecutivo rilasciate dai competenti uffici, nonché impegnare aree che non sono nella disponibilità dell’Ente.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza previsto dal Codice e le migliorie ammesse sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente disciplinare.

Le variazioni migliorative non possono risolversi nella mera esecuzione (senza corrispettivo) di “opere aggiuntive” rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento attraverso:

- una relazione descrittiva in fogli numerati, suddivisa in 8 (otto) capitoli costituita complessivamente da non più di 30 (trenta) cartelle che rendano esplicite le proposte migliorative eventualmente corredata da certificazioni di organismi indipendenti;
- numero massimo pari 6 fogli in formato standard non superiore all'A2 funzionali a descrivere le migliorie proposte.

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione comprovante l'organizzazione dell'impresa, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 30 (trenta) pagine.

Per cartelle della relazione descrittiva si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore all'A2; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti all'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rende necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva eventuale approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione Appaltante.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'eventuale approvazione.

La contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:

- sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;
- aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
- diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione delle varianti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.

Gli elaborati tecnici funzionali a descrivere le migliori proposte dovranno fare preciso riferimento ai capitoli della relazione al fine di rendere esplicite le proposte migliorative ed essere in numero complessivo non superiore a 6 (sei) in formato non superiore all'A2 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).

20 CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta virtuale “C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato), redatta in lingua italiana, contenente:

- il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).

- la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica.

I costi della manodopera e costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 D.Lgs. n. 36/2023),

La valutazione delle offerte (tecnica ed economica) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri e parametri di valutazione	Punti max
A. Struttura organizzativa dell'impresa	30	A1 – Organizzazione delle lavorazioni: la Commissione valuta organigramma dedicato, qualificazione e numero delle squadre, responsabilità operative, coordinamento con DL, continuità delle attività, gestione degli imprevisti e coerenza con il cronoprogramma. Si premia la concreta adeguatezza all'appalto, non la dimensione generale dell'impresa.	17 (D)
		A2 – Qualità e adeguatezza dei mezzi: la Commissione valuta tipologia, caratteristiche, capacità produttiva e disponibilità effettiva di frese, vibrofinitrici, rulli e mezzi complementari; sistemi di controllo della stesa e compattazione, manutenzione e sostituzione in caso di guasto.	13 (D)
B. Logistica e CAM infrastrutture	10	B1 – Trasporto conglomerato bituminoso: attribuzione del punteggio per impegno verificabile a impiegare autocarri con cassoni coibentati durante le lavorazioni.	5 (T)
		B2 – Sede operativa: impegno a rendere disponibile entro la consegna dei lavori, e per tutta l'esecuzione, una sede operativa funzionale entro 50 km dal cantiere, anche mediante locazione o altro titolo legittimo. La distanza è misurata secondo il percorso stradale più breve.	5 (T)
C. Sistema di gestione della qualità	3	C1 – Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 valida, con campo di applicazione pertinente alle lavorazioni oggetto dell'appalto, o documentazione equivalente ammessa dalla normativa.	3 (T)

D. Salute e sicurezza sul lavoro	3	D1 – Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001 valida, pertinente alle attività contrattuali, o mezzi di prova equivalenti nei casi consentiti.	3 (T)
E. Gestione ambientale	3	E1 – Possesso di UNI EN ISO 14001 oppure registrazione EMAS, valide e pertinenti; il possesso di entrambe non determina cumulo di punteggio. Riconoscimento di prove equivalenti nei casi previsti.	3 (T)
F. Parità di genere	3	F1 – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis d.lgs. 198/2006, secondo UNI/PdR 125, valida e verificabile, secondo le regole applicabili.	3 (T)
G. Legalità e integrità aziendale	3	G1 – Rating di legalità AGCM valido; per operatori non ammessi al rating, valutazione di misure documentate equivalenti. Si considera equivalente l'adozione di uno specifico protocollo di legalità interno ovvero l'adozione di un MoG ex D.Lgs. n. 231/2002.	3 (T)
H. Miglioramento delle prestazioni della sovrastruttura stradale	20	H1 – La Commissione valuta: (i) capacità drenante e deflusso superficiale, ove coerenti con la tipologia progettuale; (ii) durabilità e resistenza a ormaie, fessurazioni e usura; (iii) riduzione documentata delle manutenzioni nel ciclo di vita; (iv) aderenza, regolarità e altre prestazioni funzionali. Sono valorizzati dati comparativi, prove e schede tecniche; escluse varianti sostanziali e mere dichiarazioni non verificabili.	20 (D)
I. Organizzazione del cantiere e interferenze	5	I1 – La Commissione valuta pianificazione delle fasi, gestione della viabilità e degli accessi, riduzione dei disagi a residenti e attività, comunicazioni preventive, contenimento di rumore, polveri ed emissioni. Saranno premiate solo misure ulteriori agli obblighi di legge, PSC e capitolato, concretamente attuabili.	5 (D)
TOTALE	80	Discrezionali: 55 – Tabellari: 25	80

Modalità di valutazione

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base della qualità, completezza, coerenza, fattibilità tecnica e utilità concreta delle proposte migliorative formulate dai concorrenti, avuto riguardo alla specifica destinazione dell'intervento.

Non saranno valutate positivamente proposte generiche, meramente descrittive, prive di adeguato contenuto tecnico o non direttamente riferibili all'intervento oggetto di affidamento.

In relazione ai criteri per cui è prevista l'attribuzione discrezionale dei punteggi, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale mediante un coefficiente variabile tra 0 (INSUFFICIENTE/NON ADEGUATO) e 1 (OTTIMO/MAX MIGLIORATIVA OFFERTA), in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

ottimo = da 0,81 a 1;
distinto = da 0,61 a 0,80;
buono = da 0,41 a 0,60;
discreto = da 0,21 a 0,40
sufficiente= da 0,01 a 0,20;
insufficiente=0.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento/sub-elemento di valutazione non presentato.

La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di facciate superiore al massimo Consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di facciate prescritte. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle facciate prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Per poter accedere alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà ottenere un punteggio complessivo pari almeno al 50% del punteggio tecnico complessivo pari a 40 punti. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

Le proposte migliorative formulate dall'aggiudicatario e valutate dalla Commissione giudicatrice costituiscono parte integrante dell'offerta e, senza maggiori oneri per la Stazione appaltante, assumono carattere di obbligazione contrattuale.

- La riparametrazione dei punteggi tecnici

Allo scopo di mantenere inalterato il rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere fra qualità e prezzo, la commissione attribuirà alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il punteggio più alto come sommatoria dei punteggi ottenuti nei vari criteri di valutazione, il punteggio massimo indicato per la valutazione tecnica nel suo insieme (90 punti) e, conseguentemente, procederà mediante proporzione lineare a riparametrare i punteggi di tutte le altre offerte tecniche. Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione (Consiglio di Stato con la sentenza n. 373 del 30 gennaio 2017; Tar Veneto, sentenza n. 145/2018).

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'O.E. che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:

$$\left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{\alpha} \times 10$$

dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,5

N.B.: Si ricorda che elevare un numero a 0,50 equivale ad effettuare la radice quadrata.

22 CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”

Nella busta “Busta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, redatta in lingua italiana, contenente:

- il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta
- in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica, A PENA DI ESCLUSIONE (vds. art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023).

I costi della manodopera e costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicando l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

N.B.: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 anche i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P. procede, per ogni lotto, alla verifica circa la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione nonché il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

24 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa e dell'idoneità degli offerenti.

Qualora si avvalga di tale facoltà, dopo la formazione della graduatoria la Stazione appaltante procede alla verifica della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti in capo al concorrente risultato primo in graduatoria, nonché agli ulteriori concorrenti nei casi previsti dalla normativa o ritenuti necessari.

L'eventuale ricorso all'inversione procedimentale sarà dichiarato nel verbale della prima seduta di gara.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le sedute di gara verranno espletate in modalità riservata, visto lo svolgimento in modalità telematica che consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

Non sarebbe comunque, a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti" (cfr. Consiglio di Stato con la sent. Sez. III 20.01.2021, n. 627).

Il R.U.P. procede alla verifica circa la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione nonché il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (TRE) membri. Il RUP svolge la funzione di Presidente della Commissione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ai sensi di quanto disposto all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.

APERTURA BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della BUSTA TECNICA degli operatori economici ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili perché in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante indica nel bando gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia. Nell'esercizio della sua discrezionalità la stazione appaltante può applicare i criteri delineati nell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La commissione giudicatrice successivamente, ove il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del procedimento il quale provvederà ad attivare il procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte.

Il RUP, si avvarrà del supporto della commissione per la verifica dell'anomalia, ai sensi di quanto disposto all'art. 93 comma del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell'art. 17 del Codice..

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25 CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti invitati, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del manuale operativo gara telematica.

26 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica ovvero, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, alternativamente, tramite e-mail (Ilpp@comune.sannicandro.bari.it) ovvero mediante posta elettronica certificata (Ilpp.comunesannicandroibari@pec.rupar.puglia.it); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

27 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in misura prevalente.

Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OS21, OG11 e OS24 sono interamente subappaltabili, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente privo della qualificazione richiesta per una o più categorie scorporabili, purché in possesso di attestazione SOA in relazione alla categoria prevalente di classifica idonea a coprire tutto l'importo dell'appalto, deve dichiarare, in sede di offerta, il ricorso al subappalto necessario o qualificante in favore di un operatore economico in possesso della corrispondente qualificazione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli art. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni o lavorazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tale limitazione è motivata dalla natura dell'intervento, da eseguirsi presso un edificio scolastico destinato a servizi educativi per l'infanzia, e dalla necessità di assicurare il controllo unitario delle

lavorazioni, il coordinamento delle interferenze di cantiere e una più intensa tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell'immobile.

28 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 110 del Codice.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

29 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnici e organizzativi avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0, come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023.

30 TERMINE VALIDITA' OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

31 ASSICURAZIONI

L'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le polizze assicurative previste, per ogni singolo lotto, nel relativo capitolato speciale d'appalto.

32 PUBBLICAZIONI

Ai sensi dell'art.27 del D.lgs.36/2023, l'obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la "Piattaforma per la pubblicità a valore legale". La Piattaforma è parte della Banca Dati ANAC e garantisce la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la **Piattaforma per la pubblicità legale** presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. **La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.**

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono quelli indicati nell'articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

33 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "D.Lgs. n. 36/2023 in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare: a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto; d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è la Stazione Appaltante di cui all'art. 1 del presente Disciplinare.

Sannicandro di Bari

f.to Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Angela Ilaria CAPUTO